

Legge regionale n. 5/2018. Stagione venatoria 2025/2026. Disposizioni a parziale rettifica per mero errore materiale di trascrizione al "Calendario venatorio per la stagione 2025/2026", approvato, quale Allegato A, dalla DGR n. 3-1212 del 9 giugno 2025.

unica che la Giunta regionale in data odierna ha deliberato:

re, quale parziale rettifica al mero errore materiale di trascrizione, con riferimento al ario venatorio per la stagione 2025/2026", approvato, quale Allegato A, dalla D.G.R. n. 3-1212 del 9 giugno 2025, di:

ire il punto 4, inserendo gli orari di inizio e termine per la giornata del 1° settembre 2025 e, di sostituire il settimo punto elenco che recita "dal 2 al 30 settembre dalle ore 5,50 alle 19,30" come segue: "dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30";

ire nel punto 7.2 la giornata di inizio del 1° settembre con la data 3 settembre, e, pertanto, il periodo come segue: "7.2. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere consentito a partire dal 3 settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia in tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.";

ire nel punto 6.1, lettera c), il rinvio al punto 5.1 b) con il rinvio al punto 6.1 b), e, pertanto, il periodo come segue: "fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non superiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 6.1. b)".